

Spett.le CONSIGLIO NAZIONALE

dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

OGGETTO : Modifiche al D.Lgs 139/2005 : proposte, osservazioni e riflessioni del Sindacato italiano commercialisti (SiC).

1

Gentile Presidente e spett.le Consiglio Nazionale,

ci piace preliminarmente sottolineare che abbiamo molto apprezzato l'apertura del CN rivolta a tutta la Categoria sulla riforma del D.Lgs. 139/2005. Si tratta della nostra Costituzione, che dopo 12 anni dalla sua introduzione, necessita di un restyling profondo perché diverso è il contesto di riferimento e perché nel tempo ha dimostrato a nostro avviso alcuni punti di criticità.

Crediamo che pertanto tutti abbiano diritto di concorrere a migliorare le regole della nostra convivenza nella grande famiglia dei Commercialisti italiani. In particolare, chiediamo che il CN voglia riservare un ascolto particolarmente attento alle istanze che provengono dalle associazioni sindacali di categoria. Le idee migliori possono scaturire da chiunque, dal confronto e dal dibattito aperto, fermo restando poi al CN

la decisione finale sulle scelte di fondo e sull'impronta da dare al nuovo Ordinamento professionale. E sotto questo aspetto il CN sarà chiamato a fare un notevole sforzo, di ascolto, selezione e declinazione di tutto quello che emergerà da tale dibattito che, lo ripetiamo ancora, riteniamo fondante per la coesione della Categoria. Al di là del programma elettorale del CN.

Queste le nostre osservazioni:

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

(Articolo 1)

Suggeriamo l'introduzione tra le materie che formano oggetto della professione anche le analisi aziendali, quelle di bilancio ed il controllo di gestione.

In via residuale potrebbe essere espressamente prevista l'attività di formazione con riferimento alle materie elencate nei diversi punti dell'articolo 1.

Sebbene inoltre anche recentemente la Cassazione abbia ribadito che la tenuta delle scritture contabili è libera (perché in effetti non risulta diversamente dalle norme di legge), noi riteniamo invece che al superamento di determinati parametri, soltanto il Commercialista o l'Esperto Contabile possa svolgere determinate funzioni a garanzia degli interessi in gioco che acquistano rilevanza pubblica. Detti parametri potrebbero essere (anche in concorso tra loro) :

- il superamento di determinate soglie dimensionali (in termini di fatturato o di capitale investito);
- la natura giuridica del soggetto (ad esempio le reti d'impresa o le società di capitali che meritano maggiori garanzie);

- il superamento di determinate soglie occupazionali;
- la presenza di finanziamenti di una certa importanza (privati e pubblici);
- la presenza di organo di controllo;
- la presenza di partecipazioni per importo superiore ad una certa soglia.

Ciò farebbe anche da contrappeso agli importanti obblighi che il Commercialista si assume : in termini disciplinari e di responsabilità.

Riteniamo inoltre che la locuzione “competenza tecnica” utilizzata al comma 3 per gli iscritti alla sezione A ed al comma 4 per gli iscritti alla sezione B potrebbe essere completata con “competenza tecnica specifica” in continuità con quanto già puntualizzato al comma 1.

Tutto ciò premesso, anche nell’ottica di aprire la strada ad una futura delimitazione di alcune aree di attività esclusive per la categoria degli esperti contabili che, così com’è, fatica a decollare in considerazione della concorrenza di coloro che, a vario titolo (fiscalista, tributarista...), esercitano la medesima attività, suggeriamo di inserire al comma 4 una lettera a-ter) del seguente tenore: *a-ter) assistenza e consulenza nella redazione dei bilanci d’esercizio soggetti a deposito con gli effetti di cui all’art. 2448 codice civile.*

In effetti, il bilancio d’esercizio, oltre a richiedere una competenza specialistica, riveste un ruolo di interesse generale e rilevanza pubblica. In quanto tale, a nostro sommo avviso, la sua redazione, salvo il caso in cui venga redatto “internamente”,

dovrebbe essere materia riservata a soggetti professionalmente abilitati, così come previsto dall'art. 33, comma 5 della Costituzione.

INCOMPATIBILITA'

(Articolo 4)

E' un argomento delicato che ha visto talvolta Colleghi coinvolti in situazioni difficili fino all'estrema conseguenza della cancellazione dall'Albo ed alla restituzione dei contributi previdenziali versati senza diritto alla pensione.

Occorre evitare che questo nel futuro possa ancora accadere.

Visto che l'articolo 12 al punto e) prevede la verifica periodica (almeno annuale) della sussistenza dei requisiti di legge tra quelli demandati ai Consigli territoriali dell'Ordine, riteniamo che decorso un certo numero di anni (ad esempio 3 o 5) non possano più accertarsi situazioni di incompatibilità e, pertanto, la posizione di ogni iscritto debba essere "cristallizzata" (o consolidata). In tal senso si potrebbe prevedere un termine di decadenza per l'accertamento della sussistenza di una situazione di incompatibilità.

Per quanto riguarda invece la limitazione prevista dal comma 3 per le società di servizi strumentali (il fatturato individuale deve prevalere rispetto alla quota parte dello stesso proveniente dalla società di servizi), riteniamo che possa essere eliminata alla condizione già prevista dall'articolo 57- decies comma 3 per le società tra Commercialisti, e cioè assoggettando a contributo integrativo e soggettivo il reddito da partecipazione della società strumentale.

LA REITERAZIONE DEI MANDATI

(articoli 9 comma 9 e 25 comma 13)

Riteniamo che il Commercialista che abbia ricoperto la carica di Consigliere o Presidente nel Consiglio territoriale o Nazionale non possa far parte dello stesso organo per più di due volte. Proponiamo pertanto l'eliminazione dell'aggettivo "consecutivo" che così com'è consentirebbe di perpetuare i mandati per "n" volte con l'unico limite della consecuzione temporale dei 2 mandati.

Tale richiesta risponde ad un'esigenza di continuo rinnovamento nella governance della Categoria nella consapevolezza che anche gli stessi compiti previsti per legge possano essere declinati al meglio da occhi e da teste sempre diverse.

IN ORDINE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEGLI ORDINI LOCALI

(Articolo 21 dell'Ordinamento)

Per quanto riguarda le elezioni dei Consigli locali crediamo che non sia produttivo l'inserimento di liste di minoranza (seppure qualificate) nei Consigli dell'Ordine insieme alla lista vincente. Chi ha vinto ha diritto di amministrare senza ostracismi, rallentamenti o peggio ancora, possibili azioni di disturbo.

Riteniamo tuttavia che il controllo debba essere esercitato attraverso l'introduzione dell'istituto della sfiducia (da prevedere anche per il CN). Anche il Consiglio territoriale in carica legittimamente eletto, potrebbe essere sfiduciato in seguito a delibera dell'Assemblea territoriale degli iscritti convocata da una maggioranza qualificata di richiedenti. Tecnicamente proponiamo quindi di integrare in tal senso gli articoli 23 e 28.

IN ORDINE ALL' ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

(articolo 24- quater del testo proposto dal CN)

Si propone di prevedere la possibilità di partecipazione all'Assemblea dei Presidenti dei Presidenti delle Casse di previdenza di riferimento nonché dei Sindacati e delle Associazioni di categoria (senza diritto di voto), così come individuato dal CN all'inizio del proprio mandato. Ciò al fine di generale informazione ed interlocuzione con le diverse espressioni della Categoria.

IN ORDINE AL SISTEMA DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

(Articolo 25 dell'Ordinamento)

L'attuale sistema di elezione indiretto premia quelle liste vicine agli ordini più grandi e consente con più facilità di condurre una campagna elettorale finalizzata a convincere gli Ordini territoriali anziché i singoli iscritti. Questo comporta a nostro sommo avviso un deficit di democrazia all'interno della nostra Categoria.

6

Si propone pertanto di superare l'attuale sistema di elezione del Consiglio nazionale formato così com'è da Colleghi che appaiono nominati anziché eletti.

Crediamo che il CN debba essere eletto con il suffragio universale dando la possibilità di voto a tutti i 115.000 commercialisti italiani. Ciò in un'ottica di democrazia diretta, massima trasparenza ed espressione della libertà di voto anche all'interno della nostra Categoria.

Alternativamente potrebbe essere già soddisfacente un sistema di voto orientato al suffragio universale, attraverso la convocazione delle assemblee territoriali che con voto espresso di tutti gli iscritti si esprimono votando una o l'altra lista.

Le tecnologie oggi a disposizione, consentirebbero di esprimere con facilità i programmi delle diverse liste e si potrebbe anche immaginare di arrivare ad introdurre nella nostra categoria il voto elettronico visto che siamo abituati ad applicare processi di digitalizzazione ed innovazioni tecnologiche.

D'altro canto, facciamo notare che sia il Delegato delle Casse di Previdenza che i Consiglieri territoriali vengono eletti dai singoli iscritti. Negli stessi organi di tutte le nostre istituzioni democratiche Comuni, Regioni e Parlamento (Italiano ed Europeo) ed in occasione delle consultazioni referendarie, ad ogni professionista/cittadino è riservato il diritto individuale di voto. Non si capisce pertanto per quale motivo, tale diritto viene negato per l'elezione dei Consiglieri del nostro massimo organo di Categoria che, a maggior ragione perché organo supremo che rappresenta la categoria dovrebbe essere scelto da tutti gli iscritti. Forse, e lo diciamo senza spirito polemico, se qualche problema c'è stato all'interno della nostra Categoria (come il Commissariamento sta a dimostrare), ciò deriva anche dall'attuale sistema di elezione del CN (che si potrebbe definire imperfetto o spurio), espressione degli Ordini territoriali e non di tutti gli iscritti.

LA DISCIPLINA

(Articoli 24-bis e seguenti, 33-bis e seguenti e 49 e seguenti del testo proposto dal CN)

Crediamo che troppo spazio venga riservato a tale argomento nella nostra legge ordinamentale (almeno 9 articoli di cui l'articolo 24-bis di 15 commi, 24-ter di 11 commi e 33-bis di 9 commi).

L'impatto è negativo perché il testo viene notevolmente appesantito e si ha l'impressione di aver inserito *il codice penale dentro la costituzione*, con effetti di dissuasione nei confronti dei giovani che vorrebbero avvicinarsi alla professione, che in questo modo appare pervasa da regole, procedimenti e sanzioni.

Riteniamo che il nuovo ordinamento professionale potrebbe normare la materia della disciplina nei suoi aspetti essenziali e rinviare ad uno specifico regolamento gli aspetti di dettaglio (come avviene per la FPC e per la materia delle specializzazioni).

Alternativamente, si propone di concentrare /dedicare in apposito capo (o sezione) le norme sulla disciplina e sul procedimento disciplinare.

LE ATTRIBUZIONI

(articolo 29)

Si ritiene che il verbo “promuove” di cui all’articolo 1 punto a) debba essere modificato con l'espressione “intrattiene e promuove” perché più penetrante, vincolante e precisa.

Si propone inoltre di inserire:

A un nuovo punto tra a) e b):

a bis) tutela la figura del Commercialista ed il decoro della professione con ogni mezzo nelle sedi competenti al fine di salvaguardare l'interesse generale della collettività;

Ciò in considerazione del fatto che il CN ha risorse per poter effettivamente esercitare l'attività di tutela, molto meglio di quanto possano fare sindacati ed associazioni.

B un nuovo punto dopo il punto t):

t- bis) può istituire, con separata contribuzione a carico degli iscritti nell'Albo, un fondo da destinare ai sindacati ed alle associazioni di Categoria che tutelano, promuovono e valorizzano la Categoria in sinergia con il CN;

C inserire la previsione generica che le eventuali risorse da accantonare per la previsione di forme collettive di assicurazione, per la creazione di un fondo di garanzia e per il sostegno delle associazioni di Categoria (punti sub s), t) e t-bis) proposto) non possono in ogni caso dar luogo ad aumento della quota di contribuzione annuale in capo agli iscritti, se non su base volontaria in relazione ad eventuali coperture assicurative aggiuntive.

LE SPECIALIZZAZIONI

(Articolo 39 bis del testo proposto dal CN)

In via generale riteniamo che le specializzazioni dovrebbero riguardare materie di frontiera, innovative, non trattate nel percorso di studio universitario o trattate soltanto in superficie etc.

Pensiamo ad esempio all'internazionalizzazione ed alla vocazione linguistica che sempre più si richiede al commercialista del futuro, al commercialista digitale, a quello specializzato nella gestione dei finanziamenti comunitari o alla materia giuslavoristica.

Organizzare corsi di specializzazioni su materie tradizionali per la nostra professione ed oggetto di FPC quali il diritto fallimentare o il contenzioso tributario, crediamo che possa essere addirittura negativo (anche in termine di immagine), perché delegittima i tanti Colleghi già preparati sulla singola materia, che peraltro è già

oggetto di tutto il nostro percorso culturale e che non potessero eventualmente comprovare l'esperienza acquisita.

Sul punto chiediamo allora:

- 1 che la FPC dedicata ai singoli temi specifici (che pure esiste ed è pure obbligatoria) possa essere inserita nella valutazione dei percorsi specialistici. Con effetti positivi in termini di minori costi per la partecipazione alle scuole e per gli spostamenti geografici;
- 2 invertire la logica del comma 2 dell'articolo 39-bis in base al quale il conseguimento del titolo di specialista non comporta alcuna riserva di attività professionale. Si nota leggendolo una sorta di "paura" che possiamo invadere il campo o le prerogative di qualcun altro, o che l'Europa non consenta esclusive. Riteniamo che la logica possa essere rovesciata prevedendo che "il conseguimento del titolo comporta riserva di attività professionale sebbene a titolo non esclusivo rispetto alle altre Categorie professionali Regolamentate da Leggi dello Stato". Si eviterebbe in tal modo che pur sostenendo costi e sacrifici, chiunque possa svolgere quelle attività per le quali il Commercialista si è specializzato;
- 3 focalizzarsi sulle specializzazioni "di frontiera" che possano effettivamente rappresentare l'evoluzione della nostra professione anche in chiave di ricerca di nuove opportunità di lavoro che verrebbero in tal modo incentivate.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

(Articolo 57-bis)

Crediamo che il professionista non sottoposto a procedimento disciplinare, in regola con la FPC (anche quella dedicata all'attività di revisione Legale), e che abbia puntualmente adempiuto ai propri doveri professionali, non possa essere chiamato a rispondere per danni in seguito ad azione di responsabilità promossa da organo della procedura concorsuale, se non nei limiti del compenso professionale pattuito e pagato nel corso dell'ultimo triennio (?).

Ciò in ragione del fatto che l'organo di controllo vigila ma non amministra la società.

Sappiamo bene che forse non è la legge ordinamentale la sede più consona per disciplinare la responsabilità professionale, ma come è stato previsto più avanti per le integrazioni al DPR 917/1986 su alcune norme tributarie, occorre porre con forza la questione al Ministero di Grazia e Giustizia vigilante.

11

SNELLIMENTO DEL CORPUS

(Articoli 61 e seguenti)

- 1 Due diversi articoli (l'articolo 4 e 57 quater- nella versione proposta dal CN) hanno lo stesso titolo e cioè: Incompatibilità. Andrebbe a nostro avviso incorporato il secondo nel primo;
- 2 Per esigenze di stile lessicale si propone di unificare i commi 3 e 4 dell'articolo 4 sulle incompatibilità;
- 3 Si propone uno snellimento/accorpamento degli articoli 61 e seguenti, perché si riferiscono al processo di unificazione della categoria dei Ragionieri con quella

dei Dottori Commercialisti, processo ormai definitivamente concluso al 31/12/2016;

- 4 Le norme fiscali di modifica al DPR 917/1986 (articolo 57-decies commi 1 e 2 del D.Lgs 139/2005 proposto in modifica dal CN) crediamo che debbano essere fuori dalla Legge di ordinamento della nostra professione ed essere introdotte nel nostro ordinamento giuridico con separato provvedimento normativo.

Ringraziamo ancora il CN ed il Suo Presidente dell'iniziativa assunta e del successivo ascolto, a prescindere dalle considerazioni di merito, in ordine alle quali ci dichiariamo disponibili a collaborare ulteriormente per la stesura definitiva del testo.

Con osservanza

12

Perugia, 23 giugno 2018

Per il Comitato Direttivo

Dott. Stefano SFRAPPA

MODIFICHE AL D.LGS. 139/2005: SPUNTI PER LA DISCUSSIONE

I primi dieci anni di applicazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 hanno evidenziato diverse criticità legate non solo a questioni giuridiche, ma anche ad aspetti organizzativi e dimensionali e alla capacità degli Ordini e degli iscritti di far fronte a continui mutamenti della normativa professionale e non solo.

Oltre ad aver formulato delle proposte di modifica dell'ordinamento professionale legate essenzialmente a questioni più propriamente tecniche di manutenzione ed adeguamento della norma, il Consiglio Nazionale, fin dal programma di mandato, ha individuato alcuni temi più "politici" sui quali intende aprire un ampio confronto.

Sono stati individuati i seguenti punti:

1. Ordini territoriali
 2. Consiglio Nazionale
 3. Tirocinio ed Esame di Stato
- per i quali ognuno potrà esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:
1. mantenere immutata l'attuale formulazione della norma;
 2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale;
 3. proporre un'altra soluzione.

Sezione I – Ordini territoriali

I notevoli adempimenti posti in capo agli Ordini professionali, nella loro veste di enti pubblici non economici, che si sono aggiunti ai compiti tradizionalmente assegnati dalle norme professionali, hanno evidenziato la necessità di impiegare sempre nuove risorse e di sviluppare nuove competenze. I nuovi adempimenti in tema di privacy, anticiclaggio, trasparenza e anticorruzione hanno avuto un forte impatto sulla struttura organizzativa degli Ordini e sulla loro capacità di adempiere prontamente ai nuovi obblighi posti dalla normativa. L'attività di vigilanza posta in essere dal Consiglio Nazionale e le istanze provenienti dagli Ordini hanno evidenziato la difficoltà di questi ultimi ad adeguarsi prontamente alle nuove normative.

Le risorse limitate a disposizione degli Ordini, sia in termine di personale (in numerose realtà non si superano le due unità di personale dipendente), sia in termini economici, spingono a formulare alcune riflessioni in merito all'individuazione di possibili soluzioni di riforma della struttura degli Ordini territoriali affinché gli stessi possano adempiere con maggiore efficienza ai loro compiti istituzionali.

Le soluzioni prospettabili vanno dall'auspicato utilizzo delle tradizionali forme di collaborazione previste per le pubbliche amministrazioni per la gestione in comune di alcuni servizi ed attività, all'istituzionalizzazione di forme di coordinamento territoriale, alla attribuzione della funzione disciplinare ad organismi costituiti su base regionale o nell'ambito dei distretti di corte d'appello ovvero, in via residuale, all'accorpamento degli Ordini di minori dimensioni.

L'esperienza ha mostrato anche alcuni limiti del sistema elettorale sia in relazione al numero dei Consiglieri degli Ordini territoriali, sia in relazione alla rappresentanza delle minoranze. Ritenendo di voler conservare il sistema elettorale basato su liste concorrenti, si pone non solo il problema della rappresentanza di genere, ma anche della rappresentanza di tutte le realtà locali soprattutto laddove nella circoscrizione dell'Ordine ricadono più tribunali. In particolare, laddove si dovesse optare per un processo di accorpamento degli Ordini di minori dimensioni sarebbe necessario

prevedere che nelle liste elettorali siano presenti iscritti appartenenti ai diversi territori ricompresi nei circondari degli Ordini oggetto di accorpamento.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle minoranze si pone non solo il problema di attribuire il quinto dei seggi solo a seguito del conseguimento di una minoranza "qualificata" dei voti che potrebbe essere almeno pari al 20% dei voti conseguiti, ma anche quello dell'attribuzione di una quota superiore dei seggi nell'ipotesi in cui la minoranza ottenga una percentuale di voti superiore al 40% dei voti.

Alla luce delle recenti ordinanze della Corte Suprema di Cassazione del 21 maggio 2018, n. 12461 e n. 12462, si pone la necessità di una riflessione sul limite dei mandati all'interno dei Consigli degli Ordini territoriali. In particolare, occorre valutare se:

- modificare il testo dell'ordinamento professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati è valido tanto per la carica di Presidente, tanto per quella di Consigliere;
- modificare il testo dell'ordinamento professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati si applica solo per l'assunzione della medesima carica, in considerazione del fatto che il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine costituiscono organi differenti e che per l'assunzione della carica di Presidente è auspicabile una maggiore esperienza nell'ambito del Consiglio dell'Ordine.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita ad esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:

1. lasciare immutata l'attuale formulazione della norma
2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale
3. proporre un'altra soluzione

NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SI	NO	ALTRO (considerazioni e proposte)
NORMA NON PRESENTE NELL'ATTUALE TESTO	Inserimento di una disciplina dei <u>coordinamenti territoriali</u> (in caso affermativo evidenziare le proprie proposte nell'ultima colonna)		X	
NORMA NON PRESENTE NELL'ATTUALE TESTO	Deleghe delle funzioni dei Consigli di disciplina locali ad organismi da costituirsi su base regionale o nell'ambito dei distretti delle corti di appello		X	
ART. 12	Previsione dell'obbligatorietà delle forme di collaborazione tra Ordini previste per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'organizzazione degli uffici dei medesimi	X		IN CASO Affermativo INDICARE SE TALI FORME DI COLLABORAZIONE OBBLIGATORIA DEVONO RIGUARDARE: <input type="checkbox"/> Ordini con un numero di iscritti inferiore a 200 <input type="checkbox"/> Ordini con un numero di iscritti inferiore a 300

SI CONFERMA
L'ATTUALE
CONFIGURAZIONE
EX ART. 17

ART. 7	Accorpamento degli Ordini con un numero di iscritti inferiore ad una certa soglia (con il vincolo di almeno un ordine per regione)		<input checked="" type="checkbox"/> Ordini con un numero di iscritti inferiore a 500 IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE L'ACCORPAMENTO DEVE RIGUARDARE: <input type="checkbox"/> Ordini con un numero di iscritti inferiore a 200 <input type="checkbox"/> Ordini con un numero di iscritti inferiore a 300 <input checked="" type="checkbox"/> Ordini con un numero di iscritti inferiore a 500
ART. 21	Nel caso di accorpamento degli Ordini di minori dimensioni, revisione del sistema elettorale locale mediante inserimento nelle liste elettorali di iscritti appartenenti ai diversi territori ricompresi nei circondari degli Ordini	X	
ART. 21	Revisione del sistema elettorale locale mediante assegnazione dei seggi di minoranza subordinata al raggiungimento di una soglia pari al 20% dei voti validamente espressi. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> - assegnazione dei 4/5 dei seggi arrotondati per eccesso alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti abbia raggiunto una percentuale compresa tra il 20% ed il 40% dei voti validamente espressi; - assegnazione dei 3/5 dei seggi arrotondati per eccesso alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi qualora la lista che si colloca seconda per numero di voti conseguiti abbia raggiunto una percentuale superiore al 40% dei voti validamente espressi. 	X	CONTRARI ALL'ASSEGNAZIONE DI SEGGI ALLA LISTA DI MINORANZA (V. DOCUMENTO A LATERE)
ART. 9	Mantenimento del limite del doppio mandato nei Consigli degli Ordini territoriali	X	IN CASO AFFERMATIVO INDICARE SE: <input checked="" type="checkbox"/> modificare il testo dell'ordinamento

			professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati è valido tanto per la carica di Presidente, tanto per quella di Consigliere <input checked="" type="checkbox"/> modificare il testo dell'ordinamento professionale chiarendo inequivocabilmente che il limite dei due mandati si applica solo per l'assunzione della medesima carica
ALTRE PROPOSTE E OSSERVAZIONI	V. DOCUMENTO ALLEGATO		

Sezione II – Consiglio Nazionale

Tra i temi di riflessione vi è sicuramente quello della riduzione del numero dei Consiglieri Nazionali. Non va dimenticato, infatti, che l'attuale composizione numerica del Consiglio Nazionale trova la propria genesi nell'unificazione degli albi disposta dal d.lgs. 139/2005; ed è ben noto che prima di tale unificazione il numero dei consiglieri nazionali per ciascuno dei due Ordini professionali era pari a undici. La revisione numerica trova le sue ragioni non solo nel contenimento della spesa, ma anche nella separazione tra le funzioni politico-amministrative e disciplinari.

La possibile riduzione del numero dei consiglieri nazionali dovrà comunque garantire la rappresentanza per macroaree territoriali e dovrà essere valutata anche in relazione alla possibilità di elezione diretta dei consiglieri nazionali di disciplina.

Unitamente alla modifica della composizione ed elezione del Consiglio Nazionale e del Consiglio nazionale di disciplina, si ritiene utile acquisire l'orientamento in merito alla eventuale modifica del peso elettorale attribuito agli Ordini territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita ad esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:

1. lasciare immutata l'attuale formulazione della norma
2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale
3. proporre un'altra soluzione

NORME DI	QUESITO	SI	NO	ALTRO
----------	---------	----	----	-------

RIFERIMENTO			(considerazioni e proposte)
ART. 25	Riduzione del numero di consiglieri nazionali da 21 a 15 da eleggere nel rispetto delle seguenti proporzioni: 5 in rappresentanza dell'Italia settentrionale, 5 dell'Italia centrale e 5 dell'Italia meridionale-insulare, con garanzia di rappresentanza di almeno 3 regioni per ogni macroarea	X	VNO X OGNI REGIONE
NORMA NON PRESENTE NELL'ATTUALE TESTO	Previsione di un Consiglio di disciplina nazionale composto da 6 componenti con nomina diretta da parte degli Ordini secondo criteri di rappresentanza da definirsi	X	
ART. 25	Modifica dei voti da assegnare agli Ordini per le elezioni del Consiglio Nazionale	X	SI. P ROPONE IL SUFRAGIO UNIVERSALE
ALTRE PROPOSTE E OSSERVAZIONI			(V. DOCUMENTO ALLEGATO)

Sezione III – Tirocinio ed esame di Stato

L'art. 9, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 ha disposto la riduzione del tirocinio da 36 mesi a 18 mesi e previsto che solo 6 mesi di tirocinio, in presenza di un'apposita convenzione stipulata tra il Consiglio Nazionale e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (e con il Ministero della Giustizia secondo le previsioni del DPR 137/2012) possano essere svolti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale o magistrale. L'art. 6, comma 4, DPR 137/2012, ha poi ulteriormente precisato che i 6 mesi di tirocinio in convenzione possono essere svolti nel corso dell'ultimo anno degli studi triennali o magistrali.

Tali previsioni, che avevano in generale l'obiettivo di ridurre i tempi di accesso all'esercizio delle professioni, non solo non hanno ridotto i tempi di accesso alla Sezione A dell'albo, ma hanno prodotto effetti negativi sui giovani che svolgevano contemporaneamente il tirocinio per l'iscrizione nel nostro Albo professionale e nel Registro dei Revisori Legali.

Le disposizioni citate hanno generato un disallineamento fra il tirocinio per l'accesso alla Sezione A dell'Albo e quello per l'iscrizione nel registro dei revisori legali. Tale disallineamento, oltre ad essere legato alla diversa durata dei tirocini, 18 mesi il primo e 36 mesi il secondo, è dovuto al fatto che coloro che vogliono accedere alla Sezione A dell'Albo non possono più iniziare il tirocinio a seguito del conseguimento della laurea triennale e contestualmente al primo anno di studi magistrali. Infatti, come già evidenziato, l'art. 6, comma 4, DPR 137/2012, prevede che i 6 mesi di tirocinio in convenzione possono essere svolti nel corso dell'ultimo anno degli studi magistrali, impedendo di fatto di utilizzare il primo anno del corso di laurea magistrale per lo svolgimento del tirocinio.

Tenuto conto che l'attività di revisione costituisce una delle attività tipiche della nostra professione e che non è possibile modificare la durata del tirocinio per revisore legale, essendo disciplinata da una direttiva comunitaria, sembra utile valutare la possibilità di riportare la durata del tirocinio a 36 mesi, prevedendo la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea magistrale.

Si ritiene opportuno riflettere anche su una possibile proposta di modifica dell'articolazione degli esami di Stato per accedere alle due sezioni dell'Albo. A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 28 gennaio 2010, n. 39 è stata riformulata la norma sull'equipollenza fra l'esame di stato per l'accesso alla professione e quello per l'iscrizione nel registro dei revisori. In particolare, a partire dalla prima sessione di esami del 2017, in virtù delle disposizioni degli articoli 11 e 12 del DM 19 gennaio 2016, n. 63, coloro che hanno partecipato all'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile sono stati chiamati a sostenere una quarta prova specifica in materia di "revisione legale" nell'ambito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione, a condizione di aver svolto i 36 mesi di tirocinio previsti dalla normativa comunitaria e dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2010.

Al fine di eliminare tale quarta prova aggiuntiva, si è ipotizzato non solo di modificare le materie oggetto delle prove di esame di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 139/2005 per renderle nominalmente uguali a quelle previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39/2010, ma anche di eliminare la terza prova a contenuto pratico dell'esame di Stato per l'accesso alle due sezioni dell'albo per ricondurla ad una prova avente ad oggetto esclusivamente le materie relative alla revisione legale.

Alla luce di quanto sopra esposto si invita ad esprimere la propria opinione in uno dei seguenti modi:

1. lasciare immutata l'attuale formulazione della norma
2. scegliere una delle soluzioni ipotizzate dal Consiglio Nazionale
3. proporre un'altra soluzione

NORME DI RIFERIMENTO	QUESITO	SI	NO	ALTRO (considerazioni e proposte)
ART. 42	Ampliamento della durata del tirocinio a tre anni (ai fini di un riallineamento con quello dei revisori) di cui due da svolgere in concomitanza con il biennio della laurea specialistica	X		
ARTT. 46 E 47	Eliminazione della terza prova dell'esame di Stato e sostituzione con quella in materia di revisione	X		

	prevista dal DM 63/2016 (ciò potrebbe consentire di eliminare la quarta prova aggiuntiva introdotta ai fini dell'equipollenza con i revisori legali)			
ALTRE PROPOSTE E OSSERVAZIONI				